

*Co.re.com. Cal./Vic*

## DELIBERAZIONE N. 72

**Oggetto:** DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - CIMATO XXX c/ POSTE MOBILE XXX

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 4/06/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

*Via C. Portanova – Palazzo Campanella – 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 – 810227 – Fax 0965/810301* 1

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 28.06.2011, acquisita al prot. Co.re.com. Calabria n. 32133, con cui il sig. Cimato XXX ha chiesto l'intervento del Co.re.com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Poste Mobile ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 04.07.2011 (prot. n. 33430), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

### Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente, sig. Cimato XXX, in data 16 ottobre 2010 ha aderito ad una offerta commerciale di Poste Mobile XXX denominata "*Cambia Musica, passa a Poste Mobile...il Music Phone te lo regaliamo noi*" acquistando presso l'Ufficio Postale di XXX (XXX), che è anche punto vendita dell'operatore, un telefono cellulare tipo PM 1002 Music Phone al prezzo di €. 74,90. Siffatta offerta, prevedeva, fra le altre cose, la restituzione all'utente del costo del cellulare mediante l'accredito di un *bonus* di €. 75,00 di traffico telefonico. Il ricorrente, nell'aderire all'offerta *de qua*, si faceva adiuvar per l'espletamento della procedura di attivazione della Sim e per gli altri incombenzi connessi alla promozione, dalla Direttrice dell'Ufficio Postale suddetto, seguendo pedissequamente tutti i passaggi all'uopo necessari ed inviando direttamente dal posto la modulistica sottoscritta all'operatore. Nonostante, dunque, la procedura di attivazione dell'offerta fosse stata correttamente eseguita, il sig. Cimato, non riusciva ad usufruire, suo malgrado, dei servizi collegati alla stessa e non otteneva l'accredito del *bonus*. Al riguardo l'istante ha lamentato di essere stato vittima di una pratica commerciale ingannevole vieppiù ha riferito di aver più volte segnalato il disservizio all'operatore informando il *contact center* del problema riscontrato e ricevendo unicamente delle mere rassicurazioni che restavano puntualmente senza esito. Ha tentato di superare l'impasse ricorrendo, ancora una volta, all'ausilio della Direttrice dell'Ufficio postale presso il quale l'offerta era stata attivata, senza tuttavia raggiungere, anche in tal caso, alcun risultato apprezzabile. Stante l'impossibilità di poter beneficiare della promozione *de qua*, il sig. Cimato, dopo svariati reclami telefonici, rimasti inevasi, ha inviato una lettera raccomandata all'operatore in cui si doleva dell'accaduto, richiedendo l'immediata attivazione dell'offerta. La missiva, ancora una volta, non sortiva alcun effetto costringendo l'odierno istante ad avviare il tentativo di conciliazione, risultato infruttuoso per mancata adesione di Poste Mobile XXX. Successivamente, in data 28 giugno 2011, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l'utente, oltre a contestare il mancato accredito del *bonus*, ha lamentato il difetto di trasparenza nell'atteggiamento dell'operatore e l'impossibilità di usufruire dei servizi collegati all'offerta, chiedendo un congruo indennizzo per i disagi patiti.

A seguito di lettera di avvio del procedimento del 04 luglio 2011, con cui il Co.re.com. ha chiesto ad entrambe le parti del procedimento i chiarimenti istruttori ritenuti necessari, l'operatore ha prodotto, nei termini procedurali, una memoria difensiva a supporto della propria posizione, rilevando, preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'istanza e, nel merito, l'infondatezza e l'inconferenza delle pretese dell'istante, deducendo che la mancata attivazione dell'offerta fosse ascrivibile, esclusivamente, all'operato del ricorrente che non aderiva correttamente alla promozione, contravvenendo alle condizioni della stessa e non maturava, conseguentemente, il diritto al *bonus*. Insisteva dunque per l'archiviazione del presente procedimento. L'utente, dal canto suo ribadiva le proprie richieste chiedendone l'accoglimento integrale.

### Motivi della decisione

#### 1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile ed ammissibile.

Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi di somme risultate non dovute, o al pagamento di indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

La domanda di pagamento di una somma a titolo di danno emergente e lucro cessante spiegata dall'utente deve pertanto essere correttamente interpretata e limitata come domanda di condanna di Poste Mobile XXX, al pagamento di un indennizzo in conseguenza delle contestazioni oggetto del presente procedimento.

Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nelle due fasi procedurali: l'operatore convenuto non ha partecipato all'udienza di conciliazione, sebbene ritualmente convocato, al contrario dell'utente che vi ha presenziato tramite il proprio legale di fiducia.

All'uopo, l'operatore ha lamentato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di questo Co.re.com. circa l'avvio della procedura di conciliazione, contestando, per tale via, l'ammissibilità e la procedibilità dell'istanza. Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto asserito da Poste Mobile XXX, l'avvio del procedimento di primo grado è stato regolarmente comunicato tant'è vero che il correlativo avviso risulta consegnato dal centro postale di Roma XXX all'operatore in data 09 giugno 2011. Il tutto è comprovato dalla documentazione acquisita agli atti ed accessibile alle parti. Ne deriva che l'obiezione dell'operatore, mossa all'evidente scopo di giustificare la mancata adesione del medesimo alla fase conciliativa senza comprovato motivo, risulta, priva di fondamento onde è rigettata. Ma v'è di più!

L'operatore rileva altresì l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'istanza stante l'asserita diversità dell'oggetto fra quello indicato nella domanda di conciliazione e quello prospettato nell'istanza di definizione. Ebbene, anche siffatta censura risulta del tutto scevra di fondamento e pertanto di credibilità, in quanto l'oggetto indicato nelle due istanze è perfettamente identico ragion per cui, anche tale doglianza non merita accoglimento. Poste Mobile XXX, lamenta, inoltre, di non aver avuto contezza del verbale di primo grado. All'uopo, si osserva che, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, co. 3 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con delibera 173/07/CONS, nel caso in cui la parte che non ha proposto istanza, non abbia comunicato entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.

Nel rispetto, dunque, della suddetta normativa (la cui conoscenza in capo alle parti non può che essere scontata) il responsabile del procedimento della fase conciliativa ha agito correttamente, notificando il verbale solo alla parte istante. Alla luce di quanto esposto, anche la doglianza da ultimo analizzata va rigettata in quanto non meritevole di accoglimento. A questo punto, preme, infine, rilevare che le obiezioni sollevate dall'operatore in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità dell'istanza risultano oltre che defatiganti e pretestuose chiaramente sintomatiche di un atteggiamento ostruzionistico che nella fattispecie in oggetto ha sortito unicamente l'inevitabile effetto di dilatare i termini di conclusione del procedimento *de quo*.

## 2. Riguardo al merito.

La controversia in esame si incentra su due ordini di contestazioni: **1)** il primo riguarda il diritto/riconoscimento del *bonus* di traffico telefonico così come pubblicizzato e **2)** il secondo, concerne la mancanza di trasparenza nell'operato di Poste Mobile xxx

**1)** Ai fini della valutazione del primo ordine di contestazioni, va richiamato innanzitutto il contenuto dell'offerta "*Cambia Musica, passa a Poste mobile...il Music Phone te lo regaliamo noi*".

Rispetto a tale aspetto, ciò che il sig. Cimato contesta è l'inadempimento dell'operatore che non ha attivato l'offerta promozionale per come reclamizzata. Ora, premesso che, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, "*il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*" (e ciò anche nel caso "*in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, posto che al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento ... gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento*"), nel caso di specie, risulta pienamente provata, dai documenti allegati dall'istante, la sussistenza del rapporto obbligatorio tra il sig. Cimato e Poste Mobile XXX (circostanza del resto non contestata da controparte), conseguente all'adesione del primo all'offerta pubblicizzata dal secondo, e comprensiva degli obblighi reciproci tra le parti. Va detto, per inciso, che, la previsione del *bonus* di €. 75,00 atto a compensare il costo del telefonino, costituisce un'opzione integrante il rapporto contrattuale in grado di influire significativamente sull'entità dell'obbligazione gravante in capo all'utente e tale da indurre quest'ultimo ad aderire all'offerta commerciale comprensiva di questa opzione piuttosto che ad altre offerte da altri operatori.

Assodato, dunque, che tra le parti sussiste un rapporto contrattuale comprensivo del diritto al *bonus* e dei *Servizi Semplificati* resta da verificare la correttezza dell'adempimento da parte dell'operatore.

A tale fine va osservato che Poste Mobile XXX non ha prodotto alcun elemento idoneo a provare la correttezza del proprio operato.

Infatti, da un lato, non si può affermare che l'onere probatorio che incombe in capo all'operatore sia stato assolto attraverso la mera dichiarazione, secondo la quale, l'utente non avrebbe maturato il *bonus* e non sarebbe riuscito a godere dei servizi collegati alla promozione esclusivamente perché non avrebbe completato correttamente la procedura di adesione all'offerta commerciale. Siffatte asserzioni sono smentite dalla documentazione prodotta dall'utente il quale, contrariamente a quanto dichiarato dall'operatore, ha correttamente eseguito la procedura di attivazione dell'opzione che è stata avviata e completata all'interno dell'Ufficio Postale di XXX con l'ausilio qualificato della Direttrice, conformemente, altresì ai suggerimenti forniti telefonicamente dal *contact center* dell'operatore. In merito a ciò Poste Mobile ha sostenuto che il sig.

Cimato, in spregio alle indicazioni contenute nell'informativa allegata all'offerta, avrebbe attivato la Sim Poste Mobile, senza indicare, come avrebbe dovuto, sul modulo di attivazione dell'offerta il codice promozionale impresso sulla confezione del cellulare che avrebbe acquistato, solo in un momento successivo. A dire dell'operatore, dunque, le operazioni di attivazione per risultare corrette avrebbero dovuto seguire una precisa cronologia non rispettata dall'utente. Dagli atti, risulta invece che l'utente non solo ha seguito diligentemente la procedura richiesta per attivare l'offerta, ma si è anche più volte premurato di rendere edotto l'operatore del problema riscontrato senza tuttavia ricevere mai i chiarimenti auspicati.

Quanto appena considerato (e qui viene in considerazione il secondo ordine di contestazione) va valutato alla luce dei principi generali in tema di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi e delle relative prestazioni supplementari, stabiliti in capo agli operatori di telecomunicazioni dalla delibera Agcom 179/03/CSP (in particolare dall'art. 4), nonché in tema di adempimento delle obbligazioni contrattuali. In particolare in base a quanto prescritto dagli articoli 1175, e 1375 c.c., in materia di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto, e dall'art. 1176 c.c. che, dopo avere stabilito l'obbligo di diligenza nell'adempimento, impone una graduazione del medesimo in base alla natura dell'attività professionale esercitata.

Più volte l'Autorità ha avuto modo di rimarcare l'importanza del rispetto dei principi di buona fede e correttezza che le parti devono utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si deve dunque concludere che Poste Mobile XXX, con specifico riferimento all'applicazione del *bonus* e dei servizi collegati all'offerta sottoscritta dall'utente non ha osservato gli obblighi derivanti dai principi in materia di trasparenza, chiarezza e tempestività dell'informazione, né le norme dettate in materia di buona fede, correttezza e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni dagli artt. 1175, 1176 e 1375 del codice civile, e che, pertanto, a fronte di tale inosservanza, e dell'inadempimento contrattuale che ne deriva, debba essere riconosciuto all'utente un congruo indennizzo.

Con riferimento al diritto sub 1) si precisa che la richiesta di risarcimento del danno di €. 2.000,00 (da intendersi come danno emergente e lucro cessante), sebbene qualificata impropriamente dell'utente "indennizzo" non può trovare accoglimento in quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Nondimeno l'utente ha diritto all'indennizzo per il disservizio subito. Tuttavia, se è accertato che il disservizio lamentato vi sia stato, è pur vero che, nella fattispecie in esame, si è trattato della mancata attivazione di una mera opzione contrattuale che non può essere valutata, in termini di indennizzo economico per il disservizio medesimo, alla stessa stregua della mancata attivazione di un servizio principale.

Inoltre, nella determinazione della misura dell'indennizzo non si può prescindere dalla valutazione complessiva della fattispecie e dalle ripercussioni che, secondo un criterio di ragionevolezza, possono derivare dalla mancata attivazione di un'opzione, dovendosi impedire che da tale disservizio imputabile all'operatore conseguano, per quest'ultimo, misure eccessivamente penalizzanti e/o sproporzionate.

Se ne conclude che nel caso in esame l'indennizzo per la mancata fruizione del *bonus* di €. 75,00 e dei *Servizi Semplificati* è da determinarsi, in via necessariamente equitativa e forfettaria ed a tal fine si ritiene, anche in considerazione del valore economico del rapporto contrattuale, doversi quantificare l'importo in euro 400,00 (diconsi quattrocento/00) tale da compensare anche il disagio per la violazione da parte dell'operatore dei principi di trasparenza, chiarezza e tempestività dell'informazione.

## 2.2 Sul mancata risposta ai reclami

Da ultimo, nessuna prova è stata fornita da Poste Mobile XXX in ordine all'attività svolta a seguito dei reclami dell'utente, cui non risulta essere mai stata data alcuna risposta. Difatti, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, si leggono le doglianze dell'istante in merito all'inerzia dell'operatore.

Nel caso di specie, il primo reclamo scritto è stato inoltrato il giorno 15 marzo 2011. A tali reclamo per iscritto si aggiungono i reiterati reclami telefonici effettuati dall'utente (ciò emerge sia dall'istanza di conciliazione che dall'istanza di definizione) a cui l'operatore non si è mai interessato. In conclusione, Poste Mobile XXX non ha prodotto alcun elemento probatorio attestante la regolare e trasparente gestione del cliente.

Rileva, a tal fine, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (45 giorni *ex art.* 10.2 Carta Servizi Poste Mobile). Quanto alla misura dell'indennizzo, la Carta Servizi dell'operatore riconosce per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo l'importo di €. 2 *pro die* fino a un massimo €. di 145,00

Tutto ciò considerato, dalla valutazione di tutti gli aspetti che caratterizzano la controversia in esame (nella fattispecie: la tipologia di utenza interessata, il numero dei reclami e l'oggetto dei medesimi, la data di presentazione dei reclami, la data di presentazione dell'istanza di conciliazione, la condotta dell'operatore), è da ritenere equo, sulla base della tipologia di inadempimento contrattuale integrata dalla condotta di Poste Mobile XXX, la corresponsione di un indennizzo quantificato, in via forfettaria ed equitativa, anche in considerazione del valore economico del rapporto contrattuale, nella somma di €. 300,00 (diconsi trecento/00), prescindendosi dal succitato massimale di €. 145,00 in quanto quest'ultimo viola il principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell'indennizzo al pregiudizio in concreto subito.

## 3. Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'art. 19, comma 6, del Regolamento, che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Nel caso di specie, considerato il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese, si ritiene congruo liquidare l'importo di 150,00 (diconsi centocinquanta/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e di definizione.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

L'accoglimento nei termini di quanto precede dell'istanza presentata dal sig. Cimato XXX in data 28 giugno 2011.

La società Poste Mobile è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, mediante assegno o bonifico bancario le seguenti somme calcolate come in motivazione:

- €. 400,00 (diconsi quattrocento/00) a titolo di indennizzo per le causali indicate al punto 2;
- €. 300,00 (diconsi trecento/00) a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- €. 150,00 (diconsi centocinquanta/00) a titolo di spese di procedura.

Le somme a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

Si rigetta ogni altra domanda.

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19 comma 5 della delibera n. 173/07 CONS. e suc. modif. e int.;

Ai sensi dell'art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.re.com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

La società Poste Mobile XXX è tenuta altresì a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

#### **I Componenti**

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

#### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Dirigente**

f.to Avv. Rosario Carnevale